



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 – 04 OTTOBRE 2024

Riunione del 2/10/2024

04.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **D'ADDIO Umberto** n q. di Presidente p.t. della A.S.D. VOLLEY QUADRIFOGLIO
- **A.S.D. VOLLEY QUADRIFOGLIO** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di

- **Sig. D'ADDIO UMBERTO:** *per aver, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, art. 19 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, veicolato, tramite social network Facebook, un post denigratorio e offensivo nei confronti degli organi federali e della coppia arbitrale, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica all'esito della gara del Campionato di Serie IDF del 16/05/2024 (VOLALTO S. NICOLA L.S. e VOLLEY QUADRIFOGLIO ASD);*
- **A.S.D. VOLLEY QUADRIFOGLIO** *in persona del Suo Presidente pro tempore D'Addio Umberto: per aver il proprio Presidente, in violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, art. 19 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, art. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, veicolato, tramite social network Facebook, un post denigratorio e offensivo nei confronti degli organi federali e della coppia arbitrale, debordando dai limiti del legittimo esercizio del diritto di critica all'esito della gara del Campionato di Serie IDF del 16/05/2024 (VOLALTO S. NICOLA L.S. e VOLLEY QUADRIFOGLIO ASD);*



OSSERVA

Con comunicazione del 22/5/2024, il Giudice Sportivo Territoriale CT Caserta, Avv. Agostino Sozio, segnalava all'Ufficio della Procura Federale il contegno della A.S.D. VOLLEY QUADRIFOGLIO nel pubblicare tramite social Network un post denigratorio della classe arbitrale FIPAV.

Espletata la fase istruttoria, anche con l'acquisizione di una memoria difensiva redatta nell'interesse di entrambi i prevenuti, gli stessi venivano deferiti da parte della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 2/10/2024.

Alla predetta udienza, si collegava il Sostituto Procuratore Federale, avv. Giuseppe Militerni, nonché il legale del sodalizio e del Presidente D'Addio, avv. Carlo D'Amico. Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico del Presidente la sospensione da ogni attività federale per mesi tre e la multa di euro 300,00 a carico della ASD Volley Quadrifoglio. L'Avv. D'Amico discuteva la causa oralmente, riportandosi alla memoria depositata e chiedeva disporsi il non luogo a sanzione.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono provate e la condotta contestata agli incolpati è stata assunta in violazione delle norme federali legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Gli incolpati non negano (anzi espressamente confermano) la paternità del post oggetto del presente procedimento, tentando, tuttavia, di scriminare il proprio contegno (sia nella memoria presentata dinanzi la Procura che quella di identico contenuto depositata dinanzi questo Collegio) evidenziando come la pubblicazione virtuale non possa



riferirsi, come invece sostenuto dal Giudice Sportivo “denunciante”, ad una precisa gara disputata dalla ASD Volley Quadrifoglio.

Nello scritto difensivo si osserva come, in ogni caso, il contenuto del post non possa considerarsi in alcun modo lesivo, dovendosi ricondurre lo stesso nell’alveo della semplice ironia.

La tesi difensiva prospettata non è condivisibile e non può essere accolta.

In primo luogo, è opportuno rilevare come in udienza - come peraltro già riferito con il libello difensivo trasmesso alla Procura - è stato candidamente ammessa la riferibilità (*i.e.* vera e propria paternità) dello scritto virtuale alla ASD Volley Quadrifoglio.

Tale circostanza consente di ritenere sussistente l’infrazione disciplinare contestata per non aver la Società vigilato in ordine alla pubblicazione tramite social Network di frasi lesive - agli atti, infatti, non risulta né un’attività di controllo *ex ante* né un successivo “ravvedimento operoso” volto all’inibizione di tale improprio utilizzo.

E’ opportuno, poi, segnalare un’evidente ed insanabile contraddizione tra la memoria difensiva presentata in sede di indagini, nella quale il Presidente del sodalizio, nel formulare le proprie conclusioni, chiede l’applicazione della sanzione minima o un impegno a pubblicare un post di chiarimento, di fatto ammettendo la propria responsabilità disciplinare, e la memoria a firma dell’avv. D’Amico ove viene richiesto il proscioglimento degli incolpati.

E’ evidente come l’ammissione di colpa (temporalmente precedente a qualsiasi altra difesa) prevalga in maniera determinante sulla *mutatio tentata in limine* dal legale.

In ogni caso, nel merito non vi sono dubbi in ordine all’antigiuridicità del post in questione nel quale viene raffigurata un’immagine riportante la seguente dicitura “*Final Score - Asd Volley Quadrifoglio 0 VS 3 Arbitri*” affiancata da una serie di commenti miranti a denigrare e deridere gli arbitri in ordine all’applicazione da parte degli stessi delle regole di gioco, alla loro giovane età anagrafica - che li avrebbe visti “vincitori” del match disputato “contro” la ASD Volley Quadrifoglio – e con l’ulteriore sottostante didascalia riportante commenti ancora una volta lesivi della classe arbitrale “*è stata organizzata una fantastica partita di pallavolo (con regole pescate casualmente) con un gruppo di arbitri e/o ex arbitri (di volley, calcio, basket) scelti anch’essi casualmente da un milanese molto vicino al nostro amato pres.*”



Per quanto sopra esposto, anche a voler superare l'assorbente ed inequivoco contegno confessorio tenuto dal Presidente D'Addio, è necessario osservare come il frangente temporale di pubblicazione del post e/o la riferibilità o meno dello stesso ad una specifica partita non possano in alcun modo eliminare la portata del post oltremodo offensiva, denigratoria e lesiva della classe arbitrale FIPAV.

Per tali motivi, la condotta contestata agli incolpati deve essere sanzionata come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare la ASD Volley Quadrifoglio, in persona del Presidente p.t., con la multa di euro 200,00 ed il tesserato Umberto D'Addio n.q. di Presidente p.t. della ASD Volley Quadrifoglio con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 04 ottobre 2024

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 ottobre 2024